

DIRITTO SOCIETARIO

Operatività del registro titolare effettivo e criteri di individuazione

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Limitazioni di responsabilità e tutela del patrimonio

Scopri di più



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Mimit 23.9.2023, avvenuta in data 9.10.2023, è divenuta operativa la procedura di iscrizione nel Registro dei Titolari Effettivi. La scadenza è individuata **entro 60 gg dalla data succitata**, il che significa che l'ultimo giorno disponibile è l'11.12.2023 (in realtà il termine scadrebbe l'8.12.2023 che, però, è un giorno festivo che precede il sabato e la domenica). Decorso questo temine, senza che l'amministratore della società (soggetto incaricato a tale incombenza) abbia eseguito l'adempimento in rassegna, **scatteranno le sanzioni a carico di tutti i componenti dell'organo amministrativo**. L'importo delle sanzioni è ridotto se **l'adempimento tardivo** è, comunque, **eseguito entro 30 giorni** dal termine (la sanzione in questo caso è compresa da un minimo di euro 34,33 ad un massimo di euro 344), mentre se nemmeno entro i successivi 30 giorni si regolarizzerà l'omissione verrà irrogata la sanzione in misura piena da un minimo di **euro 103 ad un massimo di euro 1032**.

Si ricorda che l'adempimento in commento riguarda **tutte le società di capitali**, gli Enti e le Fondazioni dotati di personalità giuridica, i Trust ed i mandati fiduciari a condizione, per questi ultimi, che siano **prodotti effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali**, il che dovrebbe permettere di escludere i trust trasparenti. **Non sono coinvolte**, in nessun modo, **le società di persone e le imprese individuali** e, sotto questo profilo, va sottolineato che non bisogna confondere l'adempimento in oggetto con **l'indicazione del titolare effettivo nel quadro RU del modello redditi 2023**, atteso che tale indicazione coinvolge anche i **soggetti Irpef privi di personalità giuridica**.

Detto ciò, non vi è dubbio che il tema più delicato è rappresentato dalla **corretta individuazione del titolare effettivo**, poiché l'[**articolo 20, D.Lgs 231/2007**](#), detta dei criteri che **non sempre è agevole applicare ai casi concreti**.

I criteri in questione **sono sostanzialmente 3** e devono essere applicati con **modalità scalare**, ovvero prima si verifica se il primo è applicabile, poi se questo non è applicabile si utilizza il secondo e così via.

Ma andiamo con ordine.

Il primo criterio è il cosiddetto **criterio della proprietà**, di cui all'[**articolo 20, comma 2, D.Lgs. 231/2007**](#), e si traduce nel ritenere che, per le società di capitali, il titolare effettivo **è il socio** (o i soci) che detiene (o detengono) **partecipazioni superiori al 25% del capitale sociale**. Così se nella società Alfa Srl abbiamo tre soci persone fisiche, socio A, socio B e socio C, che detengono rispettivamente il 30%, 30% e 40% del capitale sociale, l'amministratore di quella società dovrà indicare **tre titolari effettivi**, socio A, socio B e socio C, **in proprietà diretta**. Alla stessa conclusione si rinviene, anche nel caso in cui taluna quota superi la soglia per effetto della **sommatoria tra proprietà diretta e proprietà indiretta**. Se, ad esempio, il socio C detenesse il 10% di quote, e contemporaneamente detenesse il 100% delle partecipazioni della società Gamma che a sua volta detiene il 30% delle partecipazioni in Alfa, il **socio C sarebbe titolare effettivo di quest'ultima società** per proprietà indiretta (con la sigla TPI), insieme al socio A e al socio B.

Le cose si complicano ulteriormente allorquando, nell'esempio di prima, al posto del terzo socio persona fisica abbiamo una **persona giuridica** (es. società). Quindi, il socio A, persona fisica 30%, socio B persona fisica 30% e il socio Delta srl 40%. A sua volta, il **socio Delta SRL è partecipato dal socio F** (persona fisica) al 70% e dal socio G (persona fisica) al 30%. Come dovrà comportarsi l'amministratore di Alfa per individuare i titolari effettivi, oltre al socio A e al socio B che ovviamente ricoprono questo ruolo?

Nella Faq pubblicata da UnionCamere si esamina questo caso, segnalando che **sono varie le interpretazioni che la dottrina** fornisce ed aggiungendo che, almeno per ora, tutte quelle di seguito citate saranno accettate nell'iscrizione al Registro.

La prima tesi consiste nell'utilizzare il **meccanismo del cosiddetto demoltiplicatore**, ovvero calcolare quale quota detiene il socio di Delta nella società Alfa, per effetto del filtro della prima società. Quindi, partendo dal socio F, egli detiene il 70% del 40% cioè il 28% (partecipazione "sostanziale" in Alfa), da cui deriva l'obbligo di ricomprenderlo tra i titolari effettivi con la sigla TPI

Diversamente il **socio G detiene il 30% del 40%**, ossia il **sostanziale 12% nella società Alfa** e, quindi, non **va indicato**.

La seconda tesi consiste nel verificare se i soci persone fisiche della società socia detengono in quest'ultima società **quote superiori alla soglia del 25%**, nel qual caso essi sarebbero da indicare quali titolari effettivi della società posta alla fine della catena partecipativa. Nel nostro esempio, quindi, sia il socio F che il socio G dovrebbero essere indicati quali titolari effettivi della società Alfa, poiché essi detengono il 70% ed il 30% di una società che, a sua volta, detiene più del 25% nella società Alfa.

La terza tesi consiste nel verificare **quale socio persona fisica detenga il controllo della società partecipante**, indicando costui quale titolare effettivo, **a prescindere dal meccanismo del**

demoltiplicatore. In base a tale tesi, il socio F è titolare effettivo nella società Alfa, e lo sarebbe anche se detenesse il mero 51% della società Delta.

Allo stato attuale tutte le precedenti **tre impostazioni sono accettabili.**

Se alla luce del criterio della proprietà, non dovesse emergere alcun socio titolare di una partecipazione superiore al 25%, si potrà ricorrere al **criterio del controllo, in forza dei voti esprimibili in assemblea.** Quindi, se vi fossero, ad esempio, **cinque soci persone fisiche** che detengono **ciascuno il 20% di partecipazione al capitale sociale**, ma in base ad un patto di sindacato conosciuto dall'amministratore, tre soci si sono impegnati a votare come il primo socio, **quest'ultimo deterrebbe il controllo della maggioranza** dei voti esprimibili in assemblea e da ciò deriverebbe il suo **status di titolare effettivo da iscrivere con la sigla TCM.**

Se, anche in base al secondo criterio, **non dovesse emergere alcun titolare effettivo**, sarà necessario ricorrere al terzo criterio, ossia quello della **rappresentanza legale:** in tale ipotesi si avrebbe, dunque, quale titolare effettivo, il **presidente del Cda** (se non vi sono amministratori delegati), altrimenti andranno indicati, quali titolari effettivi, con la sigla TRA, sia il **presidente del Cda che i consiglieri delegati.** Da ciò è agevole concludere che una persona fisica titolare effettivo **va indicata per qualunque società di capitali.**

Infine, occorre ricordare che, nel caso tutt'altro che raro, in cui un socio detenga **una quota superiore al 25% ed allo stesso tempo ricopra la carica di presidente del CDA**, occorre indicare tale soggetto, quale titolare effettivo in forza della **detenzione delle quote** (quindi con sigla TPD) e **non titolare effettivo in forza della rappresentanza legale** (ipotesi che invece andrebbe indicata con la sigla TRA).

Va segnalato che **questi temi saranno affrontati nella giornata del [Master Breve 365](#)** dedicata alla Tutela del patrimonio.